



Milano, 10 marzo 2023

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2023, n. 61196/2023. Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 61196/2023 (di seguito, il Provvedimento) prevede le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA e della Guardia di Finanza le informazioni relative alle **fatture elettroniche** e ai **corrispettivi telematici giornalieri** trasmessi oltre i termini normativamente previsti (di cui rispettivamente al comma 4 dell’art. 21 del Decreto IVA e al comma 6-ter dell’art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate trasmette al domicilio digitale dei singoli contribuenti una comunicazione circa le anomalie riscontrate; tale comunicazione, e le relative informazioni di dettaglio, sono consultabili nel “*Cassetto fiscale*” del contribuente, nonché nell’interfaccia web “*Fatture e Corrispettivi*”.

I contribuenti che hanno ricevuto tale comunicazione possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza¹.

NOTA BENE - Regolarizzazione delle “anomalie” riscontrate

Il contribuente qualora decida di regolarizzare le anomalie riscontrate² entro il **31 marzo 2023** potrà avvalersi delle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 (*Legge del 29 dicembre 2022, n. 197*) in materia di definizione agevolata, e dunque beneficiare delle riduzioni sanzionatorie in esse previste.

¹ Salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni.

² Il Provvedimento parla di violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e di violazioni prodromiche a quelle riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi di imposta precedenti (cfr. *Paragrafo 5.2*).

IL PRESENTE TAX ALERT RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM